

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RENDE NOTO

Ai sensi dell'articolo 12 comma 6° della L. R. 1/2006, che in data 10 febbraio 2006 è stata affissa all'albo Pretorio del Comune la deliberazione Consiliare n° 3 del 6 febbraio 2006 recante "Approvazione modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale".

Le modifiche e le integrazioni sono del seguente tenore:

L'articolo 23 viene sostituito dal seguente:

ART. 23

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI – COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio che viene eletto nella prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi. In sua assenza ed impedimento la presidenza viene assunta dal Consigliere Anziano presente in Consiglio.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Dirige i lavori ispirandosi a criteri d'imparzialità, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio delle loro funzioni.
3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
4. Ha la facoltà di sospendere e, per giustificati motivi, di sciogliere l'adunanza.
5. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa del disordine.
6. Il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. Il Presidente riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio Comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
8. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

Dopo l'articolo 23 viene aggiunto il seguente articolo:

ART. 23 bis

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con la carica di assessore e con quella di capogruppo.
2. Al presidente del Consiglio non può essere conferita, da parte del Sindaco, la delega a rappresentarlo per la trattazione di determinati affari rientranti nella sua competenza.

Dopo l'art. 23 bis viene aggiunto il seguente articolo:

ART. 23 ter

REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- 1 Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. Oltre che per dimissioni volontarie, esso cessa dal suo incarico in caso di impedimento permanente o revoca.
- 2 La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
- 3 La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4 Il Consigliere Anziano convoca e presiede la seduta in cui viene discussa la proposta di revoca
- 5 La proposta di revoca è approvata se ottiene il voto favorevole dei tre quinti dei consiglieri assegnati.
- 6 Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato solo se, nell'esercitare la propria funzione, mantenga un comportamento tale da pregiudicare gravemente il corretto esercizio della suddetta funzione.

L'articolo 51 primo comma, primo capoverso, viene così modificato:

La durata in carica del Difensore Civico è di tre anni.

L'articolo 53 primo comma viene così modificato:

Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono per garantire e tutelare gli interessi dei cittadini, *anche al fine di prevenire potenziali controversie tra pubblica Amministrazione e cittadini.*

L'articolo 71 comma 4 viene così modificato:

4.L'Amministrazione Comunale partecipa al consorzio con proprio rappresentante e con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio stesso.

Dopo il 4 comma dell'articolo 71 viene aggiunto il 5 comma:

5. Nei confronti del Sindaco, dei componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale non trovano applicazione le norme sull'incompatibilità per quanto riguarda le eventuali designazioni a partecipare ai Consigli d'Amministrazione di consorzi e di società partecipate e controllate, qualora la partecipazione del Comune in detti enti e società non sia superiore al 10% così come previsto dall'art. 1 comma 41 della Legge regionale 11.12.2003 n° 21

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Barosco dr.ssa Luigina